



Sent.	3289/2008
Rep.	2609/2008

SENTENZA N.
N. R.G. 1750/2003

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica
Dott. Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da



I sigg.ri,

[redacted] residente in [redacted] C.F.:

[redacted]

[redacted] residente in [redacted] [redacted]

C.F.: [redacted]

[redacted] residente in [redacted] C.F.:

[redacted]

[redacted] residente in [redacted] C.F.:

[redacted]

[redacted] residente in [redacted] C.F.:

[redacted]

[redacted] residente in [redacted]

[redacted]

[redacted] residente in [redacted]

[redacted]

[redacted] residente in [redacted] C.F.:

[redacted]

[redacted] residente in [redacted], C.F.:

[redacted]

[redacted] residente in [redacted] C.F.:

[redacted]

[redacted] residente [redacted]

C.F.: [redacted]

[redacted] residente in [redacted] C.F.:

[redacted]

[redacted] residente in [redacted]

C.F.: [redacted]

rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Tani e Fabio Delle Donne del Foro di Pavia, giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio del primo in Milano, Piazza IV Novembre 4, espongono quanto segue.

RESO DALL'UFFICIO NOTIFICHE all'A.T.A.P.

11 - 9 GEN. 2003

1745

00273

M/A

contro

[REDACTED] cf, p Iva e R. I. [REDACTED] rappresentati
e difesi per delega in atti da Avv.ti G. Sala e C. Sala presso il cui
studio è elettivamente domiciliata

convenuta

avente ad **oggetto**:

condanna ad insonorizzazione e risarcimento danni

sulle **conclusioni**

come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori in epigrafe indicati, in qualità di residenti in [REDACTED] via [REDACTED] in posizione limitrofa a [REDACTED] già [REDACTED] rappresentavano il pregiudizio alla quiete domestica per fenomeni d'immissioni sonore riconducibili all'attività industriale svolta da detta società.

In particolare gli attori:

censuravano il comportamento della convenuta in relazione alla dichiarazione in data 24.1.2001 indirizzata ad [REDACTED] e Comuni di [REDACTED] e [REDACTED] di inquadramento dell'impianto di cogenerazione come "impianto a ciclo produttivo continuo esistente", ai sensi dell'art. 2 comma b) del d.m. 11.12.1996, in quanto finalizzata ad eludere l'osservanza di un dato-il funzionamento dell'impianto di cogenerazione 5 giorni della settimana su 7- la cui promessa di rispetto aveva contribuito all'ottenimento del parere favorevole della Regione Lombardia in ordine alla sua realizzazione;

sottolineavano che le norme di riferimento per la valutazione dell'impatto ambientale delle immissioni sonore erano l'art. 4.1 della delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 25.6.1993 n. 5/37724 e le prescrizioni di cui all'art. 4 d.p.c.m. 14.11.1997, richiamando l'art. 844 c.c. contenente il divieto di immissioni sonore;

lamentavano danni patrimoniali, danni biologici ed esistenziali.

Gli attori convenivano perciò in giudizio la società [REDACTED] [REDACTED], già [REDACTED], avanti il Tribunale di Milano per richiedere la condanna ad intervenire a propria cura e spese per insonorizzare l'impianto di cogenerazione de quo, o comunque, per contenerne il livello di rumorosità entro una precisa soglia da individuarsi secondo giustizia, se del caso addebitando alla

convenuta una penale per ogni giorno di ritardo e la condanna al risarcimento di tutti i danni per l'inquinamento acustico generato da controparte.

In subordine nell'eventualità in cui le immissioni in oggetto fossero state giudicate tollerabili gli attori richiedevano la condanna della convenuta alla corresponsione in favore degli attori di un congruo indennizzo da quantificare in via equitativa.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

In particolare la convenuta eccepiva il rispetto dei limiti assoluti di immissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.P.C.M. 1.3.1991, nonché l'insussistenza di immissioni intollerabili e l'adozione di misure per la realizzazione di interventi migliorativi di silenziamento ed insonorizzazione dei camini di aspirazione dei generatori di vapore della centrale termica.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. veniva espletata consulenza tecnica all'esito della quale la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

La domanda è fondata merita di essere accolta.

Le risultanze di processo costituite dall'esito delle indagini effettuate dal consulente tecnico hanno infatti evidenziato fenomeni di inquinamento acustico proveniente dall'insediamento produttivo della convenuta ed immissioni intollerabili nei fondi di proprietà degli attori.

Correttamente il consulente tecnico ha verificato l'insieme delle sorgenti rumorose di [REDACTED]

7

A questo proposito ed in relazione all'eccezione di parte convenuta relativa all'asserita illegittima estensione della domanda va rilevato che gli attori sin dall'atto di citazione hanno rappresentato la sussistenza di immissioni acustiche riconducibili allo svolgimento dell'attività produttiva della società convenuta, ancorchè ricollegate principalmente all'impianto di cogenerazione.

Il Tribunale osserva inoltre che non è possibile distinguere un impianto così complesso quale un impianto di cogenerazione dall'insieme delle strutture e dei servizi circostanti direttamente od indirettamente collegati al suo funzionamento.

I rilievi tecnici effettuati (pag. 15 relazione tecnica ed allegato 3) hanno consentito di accertare l'eccedenza dei limiti di emissione di zona relativamente alle sorgenti sonore caratterizzate dal consulente, salvo quella dovuta ai ventilatori di raffreddamento dei compressori di aria.

Gli attori hanno lamentato la percezione di immissioni eccedenti la normale tollerabilità provenienti dallo stabilimento di [REDACTED]

L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio.

Al di fuori di tali limiti si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c. ma, vendendo in considerazione, in tali ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi ex art. 2043 c.c. (Cass. 6.12.200 n. 15509).

I criteri di legge per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, benchè adottati per la tutela del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire intensità e di riflesso la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purchè considerati come limite minimo e non massimo, con la conseguenza che in difetto di altri dati il loro superamento determina necessariamente la violazione della norma posta dall'art. 844 c.c. (Cass. n. 5697 del 18.4.2001).

Per questi soli rilievi la domanda andrebbe accolta.

In ogni caso per ciò che concerne le immissioni asseritamente repute intollerabili va osservato quanto segue.

Il potere conferito al Giudice di astenersi dall'adozione di misure inibitorie sussiste sempre che detta attività rimanga nei limiti della normale tollerabilità, ove viceversa tali limiti siano superati si è in presenza di un'attività illegittima (Cass. 1.2.1993 n. 1226).

Ai fini della valutazione della liceità delle immissioni l'art. 844 c.c. enuncia tre diversi criteri, di cui due obbligatori ed uno facoltativo e sussidiario: i criteri obbligatori sono quelli della normale tollerabilità e del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, mentre il criterio facoltativo è quello della priorità dell'uso (Cass. 20.12.1985 n. 6543).

Il criterio del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà non implica che nelle zone a prevalente vocazione industriale debbano necessariamente considerarsi lecite e tollerabili, per il solo fatto della destinazione urbanistica data dalla competente P.A. all'area interessata dal fenomeno, le immissioni di qualsiasi natura ed entità determinate dall'attività produttiva, ma implica solo che, nella riconosciuta preminenza dell'interesse collettivo, in termini di prodotto ed occupazione, alla prosecuzione dell'attività immissiva, possa essere effettuata una valutazione comparativa degli interessi dedotti in giudizio.

La norma di cui all'art. 844 c.c. deve essere interpretata tenendo conto che il limite della tutela della salute è da considerarsi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Legittima è pertanto la preclusione del prolungamento di un'attività potenzialmente nociva alla salute dei vicini del fondo, da

considerarsi valore prevalente, in funzione del soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita, rispetto alle esigenze dell'attività produttiva esercitata sul fondo confinante nel quale la produzione, ancorché iniziata anteriormente all'edificazione dell'immobile limitrofo, si sia svolta e, poi, protratta senza la predisposizione di apposite misure di cautela idonee ad evitare o limitare l'inquinamento atmosferico (Cass. 11.4.2006 n. 8420).

In applicazione di questi criteri il Tribunale osserva che, pur dovendosi tener conto del contesto di zona pacificamente prevalentemente industriale, il rumore va valutato presso la sorgente disturbata, tenuto conto che il limite di legge delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c. è dato dalla normale tollerabilità per chi deve subirle.

La tollerabilità è un criterio oggettivo non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione.

Con riguardo alle immissioni sonore derivanti da stabilimento industriale deve farsi riferimento anche alla c.d. rumorosità di fondo della zona, e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima sui quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, ecc.).

Tutti detti elementi devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell'uomo medio (Cass. 27.7.1983 n. 5157).

La giurisprudenza costante ed autorevole considera il rumore di fondo come fonte rumorosa che persiste in modo continuo nell'ambiente per almeno il 95% del tempo di osservazione ed ha adottato il parametro acustico di riferimento che reputa eccedente la normale tollerabilità una immissione rumorosa che ecceda di almeno tre decibel il cd. rumore di fondo della zona (Cass. n. 3.8.2001, Trib. Milano 20.4.2006).

L'intollerabilità delle immissioni, da valutarsi tenuto conto del temperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, sussiste anche per il fatto della loro costanza ed ineliminabilità, come nel caso di specie (Cass. 9.8.1989 n. 3675).

Il superamento di tale limite risulta evidente dalla lettura delle consulenze tecniche 11.11.2005 in atti alle pag. n.7, 8, 9, 10 in relazione agli evidenziati incrementi oscillanti tra 5,1 dB ed i 7 dB.

Le valutazioni del consulente sono condivise dal Tribunale, stante il significativo numero di decibel rilevati, tenuto conto del carattere logaritmico dell'unità di misura, che determina un raddoppio del valore ogni tre decibel, dunque da due a quattro volte secondo le misurazioni svolte dal consulente.

In tale contesto assume significativa valenza indiziaria il comportamento della convenuta che, rappresentando

l'impossibilità di fermare l'impianto, ha impedito di rilevare il valore di fondo.

Tale dichiarazione risulta tecnicamente priva di pregio dovendosi desumere la possibilità di fermare l'impianto dal pacifico esercizio di funzionamento consentito per 5300 ore nell'anno solare (pari a 5 giorni alla settimana).

In assenza di prova circa l'efficacia degli interventi rimediali prospettati dalla convenuta la società deve essere condannata all'adozione di apposite misure di cautela idonee a ricondurre le emissioni entro i valori di legge e le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.

In ordine al lamentato danno patrimoniale, che secondo la prospettazione degli attori sarebbe legato alla perdita di valore delle unità immobiliari rispetto all'epoca in cui gli stessi hanno iniziato ad abitarle per via dei sopraggiunti fenomeni di inquinamento acustico oggetto di causa, va rilevato che non è stata dedotta né fornita alcuna prova di tale perdita economica, né del necessario nesso causale con l'accertato fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto del carattere esclusivamente industriale avuto dalla zona di [REDACTED] fino al 1998.

Quando ai pretesi danni alla salute ed esistenziali non può essere concessa alcuna tutela risarcitoria, non essendo stata fornita alcuna prova di un pregiudizio effettivamente subito dai ricorrenti, sotto il profilo di una alterazione del loro stato di salute

in termini di compromissione patologica di integrità psico-fisica e di alterazione significativa delle loro normali attività.

Il danno biologico, o alla salute, vero e proprio va concretamente provato anche con ricorso a certificazioni mediche od a prescrizioni di farmaci, nel caso di specie insussistenti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

condanna

la società convenuta a riportare l'impianto di insonorizzazione e tutte le sorgenti di emissione dello stabilimento sito in [REDACTED] [REDACTED] direttamente od indirettamente collegate a detto impianto, all'interno dei limiti di legge con adeguate opere di insonorizzazione ed a realizzare, secondo criteri di valutazione dell'impatto acustico sui ricettori, un adeguata barriera atta a contenere le immissioni non eccedenti i tre decibel del rumore di fondo

condanna

la società convenuta a rifondere agli attori le spese di lite quantificate nell'importo di 163,60 spese, 5.383,82 euro, 5.450,00

euro per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli oneri accessori dovuti come per legge.

Milano, 18 febbraio 2008

Il Giudice

Chesi

